

SEDUTE DELLE COMMISSIONI

(228)

INDICE

<i>RESOCONTI:</i>	<i>Pag</i>
RIUNITE (<i>Giustizia-2^a e Industria-10^a</i>)	27
BILANCIO (5 ^a)	
— <i>Sottocommissione pareri</i>	42
ISTRUZIONE (7 ^a)	33
LAVORO (11 ^a)	36
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIO- TELEVISIVI	37
— <i>Sottocommissione per l'accesso</i>	43
COMITATO PARITETICO BICAMERALE PER L'INDAGINI CONOSCITIVA SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DEGLI AUTOVEICOLI	40
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI	42
<hr/>	
CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 45

COMMISSIONI RIUNITE**2^a (Giustizia)****e****10^a (Industria)**

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 1978

Seduta antimeridiana

Presidenza del Presidente della 2^a Comm.ne
VIVIANI

*Interviene il Sottosegretario di Stato per
la grazia e la giustizia Speranza.*

*Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del
Regolamento, il professor Vincenzo Buonocore,
ordinario di diritto commerciale dell'Università
di Napoli, il professor Roberto Ruozi, ordinario
di economia delle aziende di credito dell'Università
Bocconi di Milano, il professor Augusto Fantozzi,
ordinario di diritto tributario dell'Università
di Roma.*

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

**INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI DEL
LEASING FINANZIARIO**

Il presidente Viviani, dopo aver ricordato brevemente le ragioni — e il dibattito presso le Commissioni riunite — che hanno portato all'odierna indagine conoscitiva, avverte che nella giornata di oggi verranno ascoltati esponenti del mondo universitario ed esperti del settore, in base al programma dell'indagine approvato dalla Presidenza del Senato. Dà la parola quindi al professor Vincenzo Buonocore.

L'oratore, rispondendo ai singoli punti del questionario predisposto dalle Commissioni riunite, sottolinea anzitutto l'imponente sviluppo assunto dall'attività di *leasing* finan-

ziario negli ultimi anni, nonostante la breve, e solo relativa, flessione del 1974-1975. Soffermendosi quindi sui beni oggetto delle transazioni, ricorda come da un'iniziale attività ristretta ai beni strumentali mobili si sia passati agli immobili, ed ora persino ad ospedali e scuole, sebbene nel settore pubblico l'utilizzazione del *leasing* finanziario incontri qualche difficoltà, in relazione all'obbligo di osservare le norme della legge di contabilità generale dello Stato. Per quanto concerne il settore agricolo, rileva che dall'originaria attività riguardante solo le macchine agricole si è passati ad operazioni che talvolta hanno per oggetto intere aziende agricole.

Passando a considerare gli aspetti giuridici del *leasing*, che maggiormente interessano il suo campo di studio, rileva con soddisfazione la scarsità di controversie verificatesi, nonostante il grande sviluppo assunto negli ultimi anni delle operazioni di *leasing* finanziario e la mancanza di una specifica disciplina giuridica per il rapporto in questione. A tale riguardo, ritiene tuttavia urgente provvedere ad una disciplina legislativa, non tanto per regolare il rapporto giuridico in se stesso — data la menzionata scarsità di contenzioso — quanto per disciplinare in senso limitativo i soggetti che possono essere autorizzati ad effettuare il *leasing* e per stabilire i controlli ai quali devono essere sottoposti: la grande mole di mezzi finanziari gestita normalmente da tali soggetti consiglia infatti cautela, anche per prevenire l'inquinamento del settore da parte di operatori poco seri o con insufficienti basi finanziarie. In proposito ricorda sporadiche tendenze ad irregolarità verso il conduttore, specialmente quanto alla qualità dei beni, di cui si è avuto qualche accenno nelle regioni meridionali. Ritiene pertanto opportuna la normativa di cui all'articolo 2 del disegno di legge

proprio in quanto stabilisce l'esclusività dell'esercizio del *leasing* per gli operatori che vogliono dedicarvisi. Per quanto attiene alla disciplina del rapporto, considera approvabile la configurazione che ne dà l'articolo 1, in quanto accentua l'aspetto locatizio della operazione, lasciando tuttavia elastiche possibilità di utilizzazione delle potenzialità dell'istituto, con una normativa che potrà poi essere corretta, eventualmente in senso riduttivo, in base all'esperienza di applicazione della legge.

Ritiene comunque opportuno che il legislatore si limiti a disciplinare il *leasing* finanziario, che presenta molti problemi giuridici di una certa difficoltà: quanto invece al *leasing* cosiddetto « operativo », effettuato cioè dal produttore del bene strumentale, non ne ritiene necessaria una regolamentazione giuridica, trattandosi di un rapporto che può già rientrare negli attuali contratti tipici del codice civile, e particolarmente nella vendita a rate con riserva di proprietà. Si porrebbe invece, eventualmente, il problema di evitare che il produttore possa effettuare il *leasing* finanziario, tramite intermediari fittizi.

Il senatore Petrella chiede il parere del professor Buonocore sull'opportunità o meno di stabilire l'esercizio esclusivo (come è richiesto all'articolo 2) in relazione alla circostanza che alcuni istituti di credito si reclamizzano quali operatori del *leasing*. Il professor Buonocore riconferma il proprio avviso favorevole all'esclusività, diretta a conferire serietà e professionalità al settore, anche se potrebbe apparire come una finzione, dato che la maggior parte degli operatori di *leasing* sono emanazioni di istituti di credito. Ad una domanda del senatore Petrella circa l'opportunità o meno di estendere le garanzie per il conduttore mediante un controllo tecnico sulla qualità dei beni strumentali, e sulle soluzioni adottate in proposito all'estero, risponde che la prassi fino ad oggi riscontrabile induce a fare affidamento (per la garanzia dai vizi o inidoneità dei beni) nei contatti diretti fra conduttore e produttore del bene strumentale, contatti favoriti, in concreto, dagli stessi operatori del *leasing* finanziario.

Il senatore Nencioni chiede all'oratore di precisare la sua posizione in merito al requisito della esclusività (articolo 2) che ritiene inopportuno, in quanto vincolo per la futura attività dell'operatore, e d'altra parte inidoneo per una rigida disciplina delle fonti di provvista dei mezzi finanziari. Il professor Buonocore insiste sul requisito della esclusività, al fine di impedire che il *leasing* finanziario sia effettuato direttamente dal produttore e sottolinea, quanto alle garanzie di regolarità nella provvista di fondi, la necessità di adeguati controlli. Ribadisce quindi che a suo avviso la legislazione dovrebbe essere rigida quanto ai requisiti soggettivi dell'operatore, e invece elastica quanto alla configurazione del rapporto. Il senatore Nencioni osserva come la esclusività in questione verrebbe comunque a costituire una pura finzione, restando coperti i veri finanziatori delle operazioni.

Il senatore Faedo sottolinea la necessità di tutelare il risparmio, di fronte ad operazioni finanziarie che possono essere a lungo termine, e gestite da mediatori finanziari non sufficientemente solidi.

Ad una domanda del sottosegretario Speranza circa l'adeguatezza o meno dei controlli previsti nel disegno di legge, e che sono di pura legittimità (articolo 2), l'oratore osserva che, qualora il Parlamento ritenesse che qualsiasi attività finanziaria debba sottostare a un controllo di merito, in tal caso dovrebbe tener conto che le operazioni in questione costituiscono indubbiamente attività finanziaria, e in tal senso, allora, i controlli previsti dall'articolo 2 non sarebbero adeguati. Il sottosegretario Speranza riporta quindi osservazioni formulate dall'Ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia, riguardanti anzitutto l'esclusione (al primo comma dell'articolo 3) dell'applicazione dell'articolo 1526 del codice civile (risoluzione della vendita con riserva della proprietà): parrebbe inopportuno eliminare, senza predisporre niente in sostituzione, la tutela che tale norma del codice civile stabilisce a favore del compratore. Il professor Buonocore ritiene che il *leasing* finanziario non possa essere regolato dalla legge alla maniera della vendita con riserva della pro-

prietà, essendovi soltanto un'opzione, e non già un automatismo (come prevede l'ultimo comma dell'articolo 1526) per quanto concerne il passaggio di proprietà del bene. Ritiene quindi che giustamente nel disegno di legge si sia voluto accentuare l'aspetto locativo del rapporto, evitando che, nella prassi, venga assimilato ad una vendita a rate; sottolinea d'altra parte la possibilità di ricorrere alla tutela generale costituita dall'articolo 1453 del codice civile. Osserva infine come la tutela del conduttore non dovrebbe essere esagerata, trattandosi non già di un semplice conduttore nel significato generico del termine, bensì di un imprenditore economico. Il sottosegretario Speranza osserva quindi come anche l'esclusione dell'applicazione dell'articolo 1585 del codice civile (garanzia per molestie) possa sollevare perplessità, venendo meno una salvaguardia per il conduttore. Il professor Buonocore sottolinea al riguardo i rimedi generali che l'ordinamento offre contro i pericoli di doppie cessioni dello stesso bene, e inoltre la circostanza che — sulla base di una costante prassi nelle operazioni di *leasing* finanziario — si instaura sin dall'inizio un rapporto diretto fra il conduttore e il produttore del bene, rapporto diretto per il quale si produce, virtualmente, quasi una surrogazione del conduttore nei diritti e ragioni dell'operatore finanziario del *leasing* verso il produttore.

Il professor Buonocore conclude il suo intervento esprimendo un apprezzamento per la normativa prevista dal disegno di legge n. 633, che considera concisa e tuttavia adeguata.

Prende quindi la parola il professor Roberto Ruozi, il quale anzitutto sottolinea come la prassi conosca bene il fenomeno del *leasing*: bisogna però distinguere tra il *leasing* operativo, che non è altro che la vendita di un servizio, e quello finanziario, che è un'operazione finanziaria compiuta da società che agiscono come veri e propri intermediari finanziari. Il disegno di legge, dunque, farebbe bene a specificare che oggetto della regolamentazione non è il *leasing* operativo. Osserva poi che si dovrebbe anche tener presente il fenomeno del cosiddetto

detto *leasing* convenzionato — che è generalmente stipulato dal produttore del bene — e di quello immobiliare, che svolge la funzione di mettere in diretto contatto il risparmiatore con l'imprenditore.

Dopo aver rammentato le origini del fenomeno della locazione finanziaria, che assolve sostanzialmente all'esigenza di mettere capitali a disposizione di imprese che necessitino di finanziamenti a medio e lungo termine, sottolinea come oggi negli USA circa un quinto dei nuovi investimenti sia finanziato in *leasing* e come, in termini di valore, le percentuali di incremento dei contratti di *leasing* siano, in Italia, in media dell'ordine del 50 per cento annuo negli anni dal '74 ad oggi. Sono stati inoltre stipulati 55 mila contratti di locazione finanziaria per un importo complessivo, all'aprile 1978, di 2.041 miliardi. Quello della locazione finanziaria dunque non è un fenomeno marginale nella finanza italiana, anche come dimostrano i dati desumibili dal confronto con gli altri paesi europei, pochissimi dei quali hanno avuto uno sviluppo di questo tipo di contratto superiore a quello registrato in Italia.

Al avviso dell'oratore, si aprono dunque prospettive molto favorevoli di sviluppo per questo ramo, anche alla stregua del fatto che il *leasing* è stato già dal 1975 codificato nella raccolta degli usi della Camera di commercio di Milano. Se dunque la locazione finanziaria è entrata ormai nella vita di tutti i giorni, essa interessa soprattutto gli imprenditori, e ciò principalmente per tre motivi. Innanzitutto è estremamente veloce ad ottenersi rispetto alle altre procedure alternative; corrisponde in pieno alle esigenze del cliente, che può così scegliere la macchina che più lo soddisfa e, spesso, spuntare prezzi più convenienti; infine reca agevolazioni fiscali al conduttore mediante lo strumento dei più rapidi ammortamenti.

Ritiene poi che gli enti pubblici possano in futuro utilizzare ampiamente la pratica del *leasing*, così come accade ora in Francia, tanto più che la prassi conosce già esempi che hanno dimostrato una buona riuscita.

A proposito del fatto poi che le società di *leasing* verrebbero ad essere troppo esposte all'erosione del loro patrimonio causata

dall'inflazione, osserva come queste non subiscano affatto gli effetti negativi dell'inflazione, ma se mai se ne avvantaggino, come dimostra la circostanza che finora ben difficilmente hanno subito perdite patrimoniali; il fatto poi che il *leasing* abbia un costo elevato per l'imprenditore costituisce un diverso fenomeno, indipendente da quello degli effetti dell'erosione del potere di acquisto della moneta.

Considerato poi che se di regolamentazione dell'istituto si deve parlare, ci si deve riferire solo a quella del *leasing* finanziario, osserva che se finora la prassi non fatto registrare inconvenienti degni di rilievo, è tuttavia giunto il momento di regolamentare legislativamente con la massima chiarezza il fenomeno, che ha ormai raggiunto dimensioni assai rilevanti. Il disegno di legge n. 633 dunque è sostanzialmente valido, particolarmente per la formulazione dell'articolo 1 e dell'articolo 3 che, pur introducendo delle tutele a favore della parte normalmente ritenuta più forte, stabilisce delle deroghe essenziali se si vuole che le società di *leasing* operino effettivamente come società di *leasing*: è poi chiaro che il conduttore potrà sempre esercitare tutte le azioni attribuite in via diretta all'acquirente nei confronti del venditore, tanto più che la società finanziaria si pone normalmente in una posizione neutrale tra il produttore del bene ed il suo utilizzatore.

A proposito dell'articolo 2, ritiene che sia giusto introdurre un controllo pubblico, ma bisogna chiarire se tale tipo di controllo deve essere meramente di legittimità, e come tale esercitabile anche dal Ministero del tesoro o da quello dell'industria, ovvero deve scendere anche nel merito ed essere affidato alla Banca d'Italia — che però, in questo caso, deve potersi valere di tutti gli strumenti che la legge bancaria le affida in materia di controllo ispettivo — e quindi le società di *leasing* debbono essere considerate a tutti gli effetti, non solo per i controlli, come intermediari finanziari.

Ad alcune domande del senatore Petrella, risponde ricordando che in alcuni paesi stranieri la locazione finanziaria non è regolamentata, che negli USA sono regolamentati

esclusivamente aspetti di carattere fiscale, che in Francia è sancita l'esclusività dell'esercizio dell'attività del *leasing* da parte di società finanziarie che sono sottoposte ai controlli della Banca di Francia in base alla legge bancaria, e che, infine, in Belgio essa è esercitata da qualsivoglia società finanziaria. In Italia sarebbe forse opportuno dare una definizione della locazione finanziaria basandola sul profilo soggettivo, e quindi attribuire l'esclusività di questa attività in capo alle società che la esercitano, in modo da garantire chi viene in contatto con esse.

Per quanto riguarda il capitale di un miliardo, richiesto per l'iscrizione all'albo, premesso che di fatto il capitale delle società che attualmente esercitano attività di *leasing* è mediamente ben superiore a tale cifra, ritiene che, se mai, sia opportuno elevare piuttosto che diminuire l'importo.

A proposito infine della necessità dell'intesa con il locatore perchè il conduttore possa esercitare i diritti e le azioni derivanti dai contratti relativi al bene di cui fruisce, pur ritenendo che ciò costituisca una remora all'attuazione pratica del suo diritto, osserva come finora il codice di autocomportamento delle parti abbia dato ottima prova, tant'è che il contenzioso è scarsissimo e il *leasing* è stato utilizzato molto spesso da chi ne aveva già fruito.

Prende quindi la parola il professor Augusto Fantozzi, che definisce opportuna una regolamentazione legislativa dell'istituto, alla stregua dell'ampiezza assunta dal fenomeno nella pratica.

Il disegno di legge n. 633 soddisfa le esigenze attuali e le tendenze di sviluppo del settore. Esso disciplina le società che esercitano esclusivamente attività di *leasing* e si propone di controllarne l'attività: ciò corrisponde sostanzialmente a quanto avviene nella prassi, anche se sarebbe forse opportuno chiarire la sorte che toccherebbe a contratti aventi le stesse caratteristiche stipulati da soggetti diversi da quelli regolamentati. Andrebbe dunque chiaramente specificato che l'attività di locazione finanziaria può essere conclusa solo da società apposite, anche se si dovrebbe risolvere il problema suscitato dall'articolo 4, ove in esso ve-

nisse compreso, modificando la portata della norma, anche il fenomeno del cosiddetto *leasing* convenzionato, ammettendo la possibilità di ritrasferire il bene al produttore.

Se quindi si sceglie una definizione soggettiva del fenomeno del *leasing*, non si può prescindere dalle conseguenze che ne deriverebbero sotto il profilo dei controlli, che in questo caso, non potrebbero essere affidati ad altri che alla Banca d'Italia, la quale non potrebbe certo limitarsi ad esercitarli solo sotto il profilo formale.

Posto dunque che andrebbe regolamentato legislativamente esclusivamente il fenomeno del *leasing* finanziario, potendosi per le altre forme applicare la vigente normativa, si dichiara favorevole al requisito dell'esclusività dell'esercizio, previsto nell'articolo 2.

Per quanto riguarda i riflessi tributari della materia, ritiene che vadano soprattutto evitati gli abusi. Infatti il conduttore ha la possibilità di ammortizzare il bene in un tempo minore rispetto a quello consentito dalla legislazione tributaria all'acquirente: andrebbe quindi disciplinata per legge la durata minima della locazione finanziaria in rapporto a quella degli ammortamenti ammessi in caso di alienazione.

Ritiene poi che non sarebbe proficuo scendere ad un dettaglio troppo minuzioso in materia di trattamento fiscale del contratto di *leasing* e di determinazione del reddito delle società che lo esercitano, soprattutto alla stregua del fatto che non è spesso agevole distinguere quale quota del canone sia da definirsi come reddito e quale come rimborso spese.

A proposito dell'articolo 10, sottolinea come sorga un grave problema nel caso di locazione finanziaria di immobili: infatti, poiché il valore del bene ai fini fiscali è quello del prezzo prestabilito per l'opzione, si verrebbe a far gravare sul conduttore, poi diventato proprietario, che voglia rivendere il bene un incremento di valore dell'immobile, tassato mediante l'INVIM, irrealistico ed eccessivamente penalizzante. Si dovrebbero dunque ammettere dei correttivi, tanto più che il conduttore non può detrarre a fini fiscali le spese di manutenzione dell'immobile per il periodo di locazione.

Ulteriori problemi di carattere tributario suscita l'indetraibilità dell'IVA — che nei contratti di *leasing* viene caricata su tutto il canone, e quindi non solo sul costo del bene — per gli enti pubblici. Il disegno di legge infine non affronta i problemi della impostazione contabile e della pubblicità e trascrizione, ai quali sarebbe forse opportuno venisse data una regolamentazione.

Il Presidente ringrazia gli oratori intervenuti per il fattivo contributo recato ai lavori delle Commissioni.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato alla seduta pomeridiana.

La seduta termina alle ore 13.

Seduta pomeridiana

Presidenza del Presidente della 2ª Comm.ne
VIVIANI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Speranza.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Massimo Alderighi, commercialista, e il professor Guido Ferrarini, assistente di diritto commerciale della Università di Genova.

La seduta ha inizio alle ore 16,30.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI DEL LEASING FINANZIARIO
(Seguito).

Prende la parola il dottor Massimo Alderighi, precisando che il suo intervento sarà riferito agli aspetti fiscali, economici e di contabilizzazione delle operazioni di *leasing*, temi sui quali ha acquisito particolare esperienza.

Ai quesiti posti dalle Commissioni riunite sull'opportunità o meno di una regolamentazione per legge dell'istituto, e se questa debba comprendere solo il *leasing* finanziario o invece anche qualunque forma di *leasing*, risponde dichiarando di ritenere senz'altro indispensabile una regolamentazione

del *leasing*, che non può essere considerato come un contratto misto di locazione più vendita, trattandosi invece di una fattispecie nuova, a sè stante, con specifici interessi pubblici che devono essere tutelati. Riguardo a tali interessi, evidenzia anzitutto quelli emergenti per il caso di fallimento del conduttore oppure del locatore (l'operatore del *leasing*) anche perchè in queste circostanze l'autorità giudiziaria non ha oggi elementi sicuri di decisione. Ritiene tuttavia più importante l'interesse (per la sua rilevanza pubblica) degli utilizzatori a non trovarsi esposti all'enorme potere contrattuale di pochi grossi operatori del *leasing*, che per il loro scarso numero possono addiventare ad un cartello, limitando radicalmente la concorrenza. Parimenti di grande rilievo pubblico considera l'interesse degli utilizzatori, dei terzi finanziatori e del fisco ad avere una realistica visione della situazione finanziaria degli operatori del *leasing*, per mezzo di bilanci attendibili. Il dottor Alderighi si sofferma quindi a chiarire la conformazione attuale di tali bilanci, nei quali risultano nettamente alterati gli utili, i rischi e le perdite. Sottolinea quindi i rischi che sopportano coloro che, senza avere una visione esatta della situazione finanziaria dell'operatore del *leasing*, ad esso forniscono i mezzi finanziari. Chiarisce inoltre come anche il bilancio del conduttore dovrebbe essere trasparente, in modo da evidenziare l'entità del rischio economico da lui sopportato, inerente anche al carattere vessatorio che spesso rivestono le clausole del contratto impostegli dal locatore.

Sotto l'aspetto tributario, sottolinea gli opposti pericoli cui va incontro il fisco in mancanza di bilanci attendibili per il locatore e per il conduttore, potendo venir colpiti redditi inesistenti, o al contrario verificarsi una dilazione di molti anni prima che i redditi vengano colpiti.

Dovendosi quindi, per le ragioni sopra riportate, regolamentare per legge il settore del *leasing*, delinea gli elementi che dovrebbero qualificare, a suo avviso, la futura legge. Ritiene in particolare che, ad evitare confusioni ed abusi, per l'utilizzazione della forma del *leasing* per contratti di diversa natu-

ra, occorra definire oggettivamente il rapporto in modo chiaro ma al tempo stesso elastico, qualificandolo come operazione finanziaria avente da un lato la natura del mutuo e dall'altro le tre possibili soluzioni dell'opzione di acquisto, dello scioglimento o infine della prosecuzione della locazione. Quando fosse chiaramente stabilito il carattere oggettivo del rapporto, ritiene che dal lato soggettivo dovrebbe essere lasciata ampia libertà per gli operatori economici di effettuare il *leasing* finanziario, senza cioè richiedere pesanti requisiti soggettivi: in tal modo si eviterebbe di creare oligopoli.

Una maggiore elasticità nel definire il rapporto consentirebbe all'istituto di adeguarsi rapidamente all'evoluzione del mercato, mentre nel disegno di legge n. 633 — ad esempio — non è prevista la cessione del contratto, sebbene costituisca oggi una eventualità assai frequente, particolarmente nei momenti di crisi economica. In tal senso ritiene anche eccessiva la dettagliata precisazione degli elementi del rapporto che viene fatta all'articolo 1.

Reputa, inoltre, per le ragioni sopra esposte, che la legge dovrebbe obbligare gli operatori del *leasing* e i conduttori ad esporre in bilancio i risultati delle loro operazioni in maniera trasparente ed univoca — analogamente a quanto è stato già prescritto per le società finanziarie — in modo da garantire gli interessi dei finanziatori e del fisco. Tale forma di controllo pubblico darebbe migliori garanzie del requisito di capitale minimo e di quei controlli della Banca d'Italia, previsti dall'articolo 2, che gli operatori attuali accetterebbero forse di buon grado pur di avere in contraccambio (sempre in forza dell'articolo 2) un virtuale oligopolio del settore. Quanto a tale pericolo di oligopolio, ritiene tuttavia che le formulazioni del disegno di legge non siano univoche, poichè dalle prime righe dell'articolo 1 si potrebbe desumere la possibilità di fare operazioni di *leasing* anche da parte di operatori che non possiedono i requisiti di cui all'articolo 2. In questi casi ai contratti sarebbero applicabili gli articoli del codice civile indicati al primo comma dell'articolo 3, che forse potrebbero essere utili, quali salvaguardie per il condut-

tore. Dopo aver rilevato brevemente, circa l'articolo 4, che l'alienazione dei beni concessi in *leasing* dovrebbe includere la cessione del rapporto nel suo insieme; e, riguardo all'articolo 7, che dovrebbe essere previsto il ritrasferimento al conduttore delle agevolazioni fiscali e creditizie trasferite al locatore, si sofferma infine sull'articolo 10, affermando che il valore stabilito, agli effetti tributari, in misura assai bassa, mediante il rinvio all'articolo 1, può giovare al locatore, ma certamente non al conduttore.

Il professor Guido Ferrarini osserva che il legislatore dovrebbe cogliere l'occasione odierna per definire un ambito più vasto di quello esclusivamente attinente alla locazione finanziaria, predisponendo una riforma dell'intera materia delle garanzie reali ed, in particolare, di quelle su beni mobili senza spossessamento del garantito. A tale proposito, osserva come attualmente i sistemi di *common-law* siano più aggiornati di quelli di *civil-law*. Andrebbe altresì regolato il fenomeno del *lease-back*, che costituisce attualmente un grave problema, soprattutto per il rischio che presenta per il locatore di cadere nel divieto del patto commissorio.

Ad avviso dell'oratore, sarebbero necessarie poche norme sostanziali per definire il fenomeno della locazione finanziaria sotto il profilo civilistico. Andrebbe anzitutto definita la locazione finanziaria in maniera elastica, mediante pochi elementi qualificanti ed in base a criteri oggettivi. Andrebbe poi individuato un nucleo di norme imperative, senza scendere alla regolamentazione di quelle dispositive. Si dovrebbe stabilire un controllo preventivo, escludendo quindi quello funzionale. Andrebbe infine regolamentato il caso dell'inadempimento e dell'insolvenza dell'utilizzatore, nonchè stabilita una forma di pubblicità: entrambi i requisiti mancano al disegno di legge n. 633 (diversamente da quelli presentati alla Camera dei deputati nella scorsa e nella attuale legislatura).

Propone quindi alcune ipotesi emendative al testo del disegno di legge, atte a regolamentare il caso di fallimento della società finanziaria — per il quale il contratto non si dovrebbe sciogliere e dovrebbe essere sta-

bilito il subentro del curatore — e di fallimento dell'utilizzatore, che andrebbe equiparato al fallimento dell'acquirente nella compravendita. A proposito della pubblicità, sarebbe opportuno aggiungere la locazione finanziaria all'elenco degli atti relativi a beni immobili e mobili registrati soggetti a trascrizione, mentre il *leasing* degli altri beni mobili dovrebbe essere annotato in apposito registro.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 17,25.

ISTRUZIONE (7^a)

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 1978

Presidenza del Vice Presidente
BORGHI

Intervengono il Ministro del turismo e dello spettacolo Pastorino ed il Sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Sgarlata.

La seduta ha inizio alle ore 18,30.

IN SEDE REFERENTE

« Contributo straordinario al Centro sperimentale di cinematografia per lavori di manutenzione degli impianti tecnici e per costruzione di nuovi locali » (1367).

(Esame).

Riferisce alla Commissione il senatore Zito; si dichiara favorevole all'approvazione del provvedimento che presenta carattere di urgenza, i finanziamenti (pur costantemente incrementati) essendosi rivelati insufficienti per l'espletamento dei compiti istituzionali del Centro sperimentale. Accennato all'opportunità che la Commissione centrale per la cinematografia riveda i criteri per il riparto del fondo speciale di cui alla legge n. 1213 del 1965, conclude prospettando la necessità che, oltre a varare il contributo straordinario previsto dal provvedimento in titolo per indispensabili esigenze tecniche e

di manutenzione, si provveda al superamento dell'attuale gestione commissariale del Centro.

Si apre la discussione generale. La senatrice Ruhl Bonazzola si dichiara d'accordo con il contributo straordinario previsto, anche se sarebbe stato preferibile che il provvedimento ovviasse anche ad altre carenze (in particolare in relazione a una diversa composizione degli organi direttivi e a maggiori garanzie di specializzazione del personale); accenna anche ad aspetti più generali della crisi del cinema italiano, in riferimento alla revisione dei contenuti culturali, alle sorti del gruppo cinematografico pubblico, alle prospettive di riforma organica del settore.

A favore del finanziamento — pur ritenuto insufficiente — si esprime anche il senatore Ariosto, per un rilancio del cinema italiano che, proprio in un momento di difficoltà produttive, faccia perno anche sul Centro sperimentale.

Replica quindi il ministro Pastorino (cui il presidente Borghi rivolge cordiali parole di benvenuto e di buon lavoro), il quale ringrazia la Commissione per aver preso in esame sollecitamente e in senso favorevole il disegno di legge, altresì assicurando la propria disponibilità per il rinnovo degli organi direttivi del Centro, di cui va ribadito l'importante ruolo nel settore. Accennato ai problemi connessi al riparto del fondo speciale di cui alla legge n. 1213 ed espresso cauto ottimismo nei confronti della crisi del cinema, il Ministro fa presente l'avanzato stato di elaborazione (anche sulla base delle iniziative dei partiti) di un disegno di legge di riforma organica del cinema che, senza essere solo assistenziale, tenga presente l'evoluzione che si registra nel settore, in particolare per quanto riguarda la qualificazione di una parte della produzione e la maturazione del pubblico.

Il presidente Borghi, richiamata l'importanza socio-culturale ed educativa del cinema, auspica un sempre maggiore interessamento della Commissione per i problemi dello spettacolo.

La Commissione concorda infine nel dare mandato al relatore di riferire all'Assemblea

in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, altresì autorizzandolo a richiedere lo svolgimento orale della relazione.

« Riordinamento dell'ente teatrale italiano » (1311), d'iniziativa dei deputati Scaramucci Guaitini Alba ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame).

Riferisce ampiamente alla Commissione la senatrice Ruhl Bonazzola, dando preliminarmente conto dell'iter del provvedimento alla Camera dei deputati (con approvazione di una proposta di legge di iniziativa parlamentare concordata fra i partiti della maggioranza, e conseguente assorbimento di un più ridotto disegno di legge governativo in materia).

Il provvedimento non si limita al rifinanziamento dell'Ente teatrale italiano, bensì delinea una revisione delle finalità dello stesso, in previsione della riforma organica del teatro di prosa e in considerazione dello sviluppo dei compiti e dell'attività di promozione e distribuzione dell'ETI (sul volume della quale la relatrice fornisce dati numerici, altresì illustrando analiticamente gli articoli del provvedimento). Il disegno di legge in esame mira in primo luogo ad aggiornare i compiti dell'Ente, in particolare di promozione e programmazione, in armonia con l'evoluzione del settore (anche alla luce del recente sviluppo complessivo della prosa in Italia), e in secondo luogo a ristrutturare gli organi direttivi dell'ETI, al fine di garantire una maggiore rappresentatività delle componenti professionali, sindacali e regionali. In particolare per quanto riguarda quest'ultimo punto la relatrice presenta, anche in rapporto al parere della Commissione Affari Costituzionali prospettante una più adeguata rappresentanza delle autonomie locali, due emendamenti all'articolo 4: uno sostitutivo della lettera *d*) del primo comma (con la previsione, nel consiglio di amministrazione dell'Ente, di tre esperti, anziché rappresentanti, indicati dalle regioni); l'altro sostitutivo del quarto comma (con la previsione che gli esperti ora richiamati sono designati dal Ministro del turismo e dello spettacolo sulla base di una rosa di nominativi propo-

sti dalle regioni). Formula inoltre perplessità sulla chiarezza del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 7 (in particolare per quanto concerne l'applicabilità o meno al personale dei teatri gestiti dall'ETI delle norme della legge n. 70 del 1975 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976), prospettando al riguardo la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno per il chiarimento della disposizione richiamata.

La relatrice Ruhl Bonazzola conclude infine auspicando l'approvazione (con le modifiche proposte) del provvedimento, da intendersi come anticipazione della legge organica di riforma del teatro di prosa, da varare, come prevede il decreto del Presidente della Repubblica n. 616 di attuazione della legge n. 382, entro il 31 dicembre 1979.

Interviene quindi il senatore Ariosto il quale, accennato all'importanza culturale del teatro di prosa e al ruolo cardinale dell'ETI all'interno di questo, richiama l'attenzione sulla necessità di una maggiore considerazione della drammaturgia nazionale, al riguardo presentando due emendamenti all'articolo 4: uno al primo comma, volto a inserire nel consiglio di amministrazione dell'ETI due rappresentanti della drammaturgia nazionale; l'altro alla lettera *b*) del nono comma, per il quale il consiglio di amministrazione delibera le linee di programmazione e di politica culturale dell'Ente, con adeguato riguardo alla drammaturgia nazionale classica e contemporanea.

Replicano quindi la relatrice ed il Ministro, rimettendosi alla Commissione per quanto riguarda gli emendamenti del senatore Ariosto.

Il ministro Pastorino, segnalato il significato del disegno di legge per un proficuo raccordo Governo-Parlamento, dichiara inoltre di essere favorevole agli emendamenti presentati dalla relatrice, preannunciando altresì che accoglierà un eventuale ordine del giorno presentato in Assemblea per il chiarimento dell'ultimo comma dell'articolo 7.

La Commissione accoglie infine l'articolo 4 nel testo risultante dalle modifiche proposte dalla relatrice e dal senatore Ariosto e gli altri articoli del disegno di legge sen-

za modifiche, restando inoltre inteso che la relatrice presenterà in Assemblea un ordine del giorno per la puntualizzazione del significato normativo dell'ultimo comma dell'articolo 7.

Si dà infine mandato alla relatrice Ruhl Bonazzola di riferire all'Assemblea in senso favorevole al provvedimento, con le modifiche apportate, altresì autorizzandola a richiedere lo svolgimento orale della relazione.

« **Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1967, n. 800, in materia di impiego del personale artistico e tecnico** » (1375).

(Esame e rinvio).

Riferisce alla Commissione il senatore Boggio, facendo presente come il provvedimento miri a sopperire agli inconvenienti determinatisi a causa della mancata istituzione, presso l'ufficio speciale per il collocamento dei lavoratori dello spettacolo, del servizio scritture di cui alla legge n. 800 del 1967: carenza che ha comportato, per l'impiego del personale per manifestazioni musicali, l'uso di contrattazioni anomale e — come rivelato da recenti, noti eventi giudiziari — di dubbia legittimità. Ribadito il sistema prefigurato dalla legge n. 800, il disegno di legge intende appunto consentire la ripresa nella legalità delle attività musicali (in particolare di quelle minori), introducendo all'articolo 4 (il punto focale del provvedimento) la rappresentanza per gli artisti. Il relatore conclude infine per l'approvazione del disegno di legge, ricordandone l'urgenza e il carattere di scelta coraggiosa ma necessaria, come punto di riferimento per la riforma organica che dovrà essere varata entro il 1979.

Interviene quindi il senatore Mascagni, il quale, pur riconosciuta l'opportunità di un provvedimento che rimuova il blocco delle attività musicali fugando violazioni di legge, esprime preoccupazioni circa la possibilità che nelle nuove norme venga sostanzialmente ripristinato il mediatorato per gli artisti lirici. Illustra al riguardo, per il perfezionamento tecnico del testo, una serie di emendamenti sostitutivi ed aggiuntivi inerenti agli articoli 1, 3 e 4 (con previsione di articoli aggiuntivi 1-bis e 4-bis). Illustra al-

tresì un ordine del giorno che impegna il Governo a prendere le iniziative opportune per una sollecita attuazione della riforma e per un adeguamento degli stanziamenti in considerazione degli aumenti dei costi (soprattutto per gli enti lirici) e delle difficoltà per le attività musicali minori.

Prende quindi la parola il senatore D'Amico il quale, dopo avere approfondito il tema della diffusione della cultura musicale attraverso l'incremento dei corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per la preparazione orchestrale (anche in relazione alle previsioni della legge n. 800), presenta un emendamento per l'estensione agli artisti da utilizzare per tali corsi dell'assunzione diretta contemplata dall'articolo 3.

Segue quindi un breve dibattito procedurale sulle modalità di prosecuzione dell'esame, alla luce degli emendamenti presentati, cui intervengono i senatori Ada Valeria Ruhl Bonazzola, Buzzi e Mascagni, il relatore, il Presidente ed il Ministro. In considerazione dell'urgenza che riveste il provvedimento e tenuto presente che questo è già inserito all'ordine del giorno della seduta di domani pomeriggio dell'Assemblea, si conviene infine che la Commissione riprenderà l'esame del disegno di legge nella seduta di domani mattina al termine dell'esame della riforma universitaria, previ incontri fra i presentatori degli emendamenti, il relatore e il rappresentante del Governo per una prima istruzione delle proposte di modifica avanzate.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21.

LAVORO (11^a)

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 1978

Presidenza del Presidente
CENGARLE

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Piccinelli.

La seduta ha inizio alle ore 17,10.

IN SEDE REFERENTE

«Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro» (1323), d'iniziativa dei deputati Pezzati ed altri; Mancini Vincenzo ed altri, approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente comunica che la 1^a e la 2^a Commissione hanno espresso parere favorevole con osservazioni sul disegno di legge.

Il senatore Pacini fa presente che, dopo ripetuti contatti con i rappresentanti dei Gruppi parlamentari ed a seguito delle notevoli perplessità e riserve sollevate dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione giustizia su aspetti fondamentali del provvedimento, appare opportuno rinviare l'ulteriore esame.

Dopo un breve intervento del senatore Grazioli, il senatore Coppo prende la parola per sottolineare soprattutto l'importanza e la pertinenza delle osservazioni contenute nel parere della 2^a Commissione.

Il relatore Pacini espone alcuni rilievi in ordine al problema dell'eventuale ammissione all'esercizio dell'attività di consulente del lavoro degli ex dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che abbiano svolto mansioni ispettive (sono pervenute, tra l'altro — avverte il relatore — richieste di estensione di tale beneficio da parte degli ispettori dell'INPS, dell'INAM e dell'INAIL).

Il rappresentante del Governo chiarisce che la Camera dei deputati non ha voluto certo istituire un ordine professionale (tanto è vero che la vigilanza viene dal disegno di legge attribuita al Ministero del lavoro e non a quello di grazia e giustizia); per quanto riguarda l'accesso alla professione sottolinea che la logica seguita dall'altro ramo del Parlamento è stata quella di escludere dall'esercizio della professione tutti coloro che (con la ovvia eccezione degli avvocati e dei procuratori legali) non abbiano superato l'apposito esame di abilitazione previo il prescritto periodo di praticantato. Osserva infine che per ciò che concerne il problema degli ex ispettori del lavoro, il Ministero non sarebbe in linea di massima contrario ad un eventuale emendamento

che consentisse loro l'iscrizione all'albo senza l'obbligo del praticantato e senza l'effettuazione dell'esame di Stato.

Non altrettanto — conclude il sottosegretario Piccinelli — potrebbe dirsi per gli ex ispettori dell'INPS, dell'INAIL e dell'INAM, la cui attività di vigilanza è più limitata rispetto a quella dei funzionari degli ispettori.

Accogliendo la proposta del relatore, la Commissione decide di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

*PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1145,
RECANTE AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE
ALLE AZIENDE AGRICOLE MONTANE DEL
MEZZOGIORNO*

Il senatore Manente Comunale, dopo aver ricordato la grave situazione in cui versano le aziende agricole montane dei territori meridionali per l'eccessivo e ingiustificato carico contributivo loro imposto, chiede che venga sollecitamente iscritto all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 1145, la cui approvazione egli ritiene indispensabile soprattutto per alleviare gli attuali notevoli disagi delle aziende che si dedicano alla coltivazione ed alla raccolta delle olive.

Il Presidente prende atto della richiesta.

*PER L'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1125,
CONCERNENTE NORME IN MATERIA DI
PREVIDENZA IN AGRICOLTURA*

Il senatore Garoli chiede che il disegno di legge n. 1125 venga posto quanto prima all'ordine del giorno dei lavori della Commissione. Il presidente Cengarle comunica che il ministro Scotti si è riservato di far conoscere l'orientamento del Governo sulla materia della previdenza agricola. Coglie altresì l'occasione per ricordare alla Commissione che il problema della riforma del collocamento, attualmente in fase di avanzato studio da parte del Ministero del lavoro, formerà presumibilmente entro l'anno oggetto di un nuovo disegno di legge governativo.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi mercoledì 18 ottobre, alle ore 9: all'ordine del giorno, in sede consultiva su atti del Governo, l'esame della richiesta di parere parlamentare in ordine alla nomina del dottor Gabriele De Bartolomeis a presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI).

La seduta termina alle ore 17,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI
RADIO-TELEVISIVI**

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 1978

*Presidenza del Presidente
TAVIANI*

La seduta ha inizio alle ore 18.

Il Presidente comunica che la Commissione paritetica — al termine della riunione del 5 ottobre scorso — ha informato la Commissione parlamentare di non essere in grado di pervenire ad un accordo in ordine al parere di legge sulla determinazione del tetto degli introiti pubblicitari.

*CICLO DI TRIBUNA ELETTORALE PER LE
PROSSIME ELEZIONI IN TRENINO-ALTO
ADIGE*

Il deputato Bozzi, coordinatore del Gruppo per le Tribune, illustra la bozza di deliberazione che il Gruppo ha predisposto in vista delle elezioni regionali che si terranno il 19 novembre prossimo nel Trentino-Alto Adige, la quale ricalca lo schema che la Commissione ebbe ad adottare il 31 maggio scorso in occasione delle elezioni regionali del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta, adattandole, ovviamente, al particolare sistema elettorale in vigore nella regione.

Nelle due settimane precedenti le elezioni dovrebbero essere effettuate in rete regionale televisiva:

3 trasmissioni di un'ora: una dedicata alle liste che si presenteranno nel collegio di Bolzano, una a quelle che si presenteranno nel collegio di Trento e la terza avrà carattere generale. In questa ultima, per le liste della stessa formazione politica parteciperà un solo rappresentante, come per quelle formazioni che si presenteranno in un solo collegio provinciale. La formula di tali trasmissioni sarà decisa dalla direzione delle Tribune, d'intesa con le direzioni generali della RAI. L'ordine di successione delle formazioni politiche nelle varie trasmissioni sarà definito a seguito di un accordo tra tutti i partiti o per sorteggio. Ad ogni trasmissione per ogni lista potrà partecipare un solo rappresentante. I partecipanti potranno rivolgersi agli ascoltatori nella lingua preferita o alternare le lingue. Rete ed ora delle trasmissioni saranno decise dalla RAI;

3 conversazioni o interviste televisive di 6 minuti l'una del presidente della Giunta regionale, del presidente della Giunta provinciale di Bolzano e del presidente della Giunta provinciale di Trento da trasmettersi il venerdì precedente la giornata elettorale.

Alla radio, sempre in rete regionale verrebbe trasmessa, con gli stessi criteri delle trasmissioni televisive, una serie di due conversazioni per ogni partito presentatore di liste.

Il senatore Mitterdorfer si dichiara contrario alla proposta di dedicare una trasmissione alle liste che si presentano nel collegio di Bolzano ed una a quelle che si presentano nel collegio di Trento e di effettuare una sola trasmissione a carattere generale. Tale soluzione assicura infatti tre presenze a tutti i partiti che presentano liste nelle due province, ma soltanto due alla *Südtiroler Volkspartei* che non presenta liste nel collegio provinciale di Trento.

Si dichiara altresì contrario all'ordine di successione delle formazioni politiche nelle varie trasmissioni, ordine che il testo proposto dal Gruppo di lavoro affida ad un

accordo tra i partiti o al sorteggio, nonché alla pariteticità dei tempi. Presenta quindi un emendamento volto a stabilire che l'ordine di successione vada dal partito minore a quello maggiore.

Il deputato Bozzi evidenzia che la soluzione proposta dal Gruppo di lavoro rispetta la volontà di aderire alla articolazione provinciale delle elezioni regionali del Trentino-Alto Adige. All'inconveniente lamentato dal senatore Mitterdorfer potrebbe però evitarsi consentendo tre trasmissioni di carattere generale cui possa partecipare un rappresentante per ogni formazione politica o per ogni lista nel caso in cui la lista non faccia capo ad una formazione politica. Presenta un emendamento in tal senso.

Il deputato Pannella si dice contrario all'emendamento proposto dal deputato Bozzi: la prossima Tribuna elettorale dovrà essere lo specchio della situazione politica del Trentino-Alto Adige. Ebbene sono due i consigli regionali da rinnovare e la *Südtiroler Volkspartei* non ha presentato liste nel collegio di Trento.

Il Presidente al fine di consentire l'elaborazione di una soluzione concordata sospende la seduta.

La seduta sospesa alle ore 18,40, è ripresa alle ore 18,50.

Dopo la reiezione dell'emendamento del deputato Bozzi, il Presidente pone ai voti un emendamento concordato durante la sospensione, volto ad aggiungere alle due trasmissioni a carattere provinciale altre due a carattere regionale. L'emendamento è accolto.

Posto ai voti, l'emendamento presentato dal senatore Mitterdorfer sull'ordine di successione delle formazioni politiche nelle varie trasmissioni è respinto.

Si procede quindi alla votazione a scrutinio segreto dell'intero testo.

Le urne restano aperte.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULLA RELAZIONE AL PARLAMENTO

Il senatore Pisanò invita i relatori a tener conto, nella stesura della relazione, di

alcune circostanze — che definisce quanto meno singolari — emerse nel corso delle recenti audizioni effettuate dall'Ufficio di Presidenza e dal Gruppo di lavoro per la pubblicità e i criteri di spesa. Una prima volta, ad una sua specifica domanda intesa a conoscere in quale modo il Consiglio di amministrazione intenda disciplinare l'autonomia dei giornalisti radiotelevisivi si è risposto che il Consiglio di amministrazione è organo tecnico e che spetta pertanto alla Commissione parlamentare, organo politico, dare direttive in merito. Successivamente, sempre autodefinendosi organo tecnico, il Consiglio di amministrazione della RAI ha dichiarato di ignorare qualsiasi accordo intervenuto tra la SIPRA e la Rizzoli.

È evidente che se la Commissione parlamentare deve emanare precise disposizioni in ordine all'autonomia dei giornalisti ed in ordine alle consociate, essa deve essere posta in grado di assolvere con cognizione di causa ai compiti che la legge le assegna e che da varie parti, negli ultimi tempi, le sono ricordati. La relazione al Parlamento dovrà pertanto sollecitare gli organi competenti a provvedere affinché la Commissione sia dotata di strumenti adeguati.

Il deputato Pannella dichiara che dall'esposizione introduttiva dei relatori non può che desumersi il fallimento completo della Commissione di vigilanza, che egli definisce strutturalmente idonea soltanto ad assicurare la sistematica elusione delle disposizioni di legge. Il motivo per cui una Commissione di vigilanza, che secondo la legge dovrebbe avere poteri enormi, dispone di strutture assolutamente inadeguate ad esercitarli risiede nel fatto che le forze politiche sono in realtà interessate a trattare in altra sede dei problemi dell'informazione, impedendo alla Commissione perfino di conoscere quello su cui dovrebbe deliberare. Non basta pertanto dire che è necessario un potenziamento degli strumenti a disposizione della Commissione; è indispensabile un linguaggio diverso perchè il sistema cambi. Se si volesse veramente ottemperare alle indicazioni della legge, la Commissione sarebbe sepolta da un'enorme quantità di materiale conoscitivo da vagliare. Finora invece la Commissione ha acqui-

sito soltanto quelle informazioni che ha dovuto chiedere alla RAI perchè sollecitata dai radicali.

Accentrando nella Commissione parlamentare i poteri di indirizzo e di controllo sul servizio pubblico radiotelevisivo, sottratti all'esecutivo, la legge di riforma ha paradossalmente esautorato il Parlamento dal momento che l'attività della Commissione si è finora risolta in una attività di copertura del disordine che regna nell'Azienda, ormai in mano a « bande autonome » assolutamente incontrollabili.

Che senso ha esprimere solo vaghi interrogativi nella relazione quando invece occorre informare il Parlamento su precisi comportamenti dei giornalisti radiotelevisivi, sul privilegio che la RAI ogni giorno assegna all'esecutivo a scapito di una completa e corretta informazione, anche sugli altri organi costituzionali, sul disprezzo che la RAI ogni giorno dimostra nei confronti dei partiti minori fornendo soltanto informazione settaria e parziale? Questo comportamento dell'Azienda sarà documentato in un libro bianco che il Gruppo radicale si appresta a pubblicare.

Il deputato Pannella chiede infine che la Commissione voglia acquisire dalla RAI un elenco delle presenze di tutti gli esponenti politici nel corso dell'ultimo anno nei servizi giornalistici delle due reti televisive; che la Commissione discuta sull'interpretazione che il Consiglio di amministrazione ha ritenuto di dare alla delibera sul diritto di rettifica; che le forze politiche considerino la possibilità, in occasione della prossima disciplina di Tribuna politica, di ripristinare le conferenze-stampa di 50 minuti ciascuna.

Dopo un intervento del senatore Ruffino, il Presidente, non essendovi altri iscritti a parlare, comunica che il seguito della discussione sulla relazione al Parlamento è rinviato alla seduta di martedì prossimo ed avverte che il termine per la presentazione di eventuali relazioni di minoranza è fissato per il 23 ottobre prossimo.

Nella stessa seduta di martedì la Commissione affronterà il problema della determinazione del tetto degli introiti pubblicitari e quello del diritto di rettifica.

Anche il seguito della discussione sulle risultanze dell'audizione del Consiglio di amministrazione della RAI del 28 settembre scorso, iscritto oggi al terzo punto dell'ordine del giorno, è rinviato alla seduta di martedì prossimo.

CICLO DI TRIBUNA ELETTORALE PER LE PROSSIME ELEZIONI IN TRENINO-ALTO ADIGE

Il Presidente dichiara chiusa la votazione precedentemente indetta. Risulta approvato con la prescritta maggioranza il seguente testo:

« La Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in vista delle elezioni regionali del 19 novembre nel Trentino-Alto Adige, decide che, in deroga all'articolo 6 del regolamento generale delle Tribune, senza che ciò condizioni la sua modifica in corso di esame, si adottino anche per il Trentino-Alto Adige le decisioni prese dalla Commissione il 31 maggio in occasione delle elezioni regionali del Friuli-Venezia Giulia e dalla Valle d'Aosta adattandole al particolare sistema elettorale in vigore nella Regione.

Pertanto nelle due settimane precedenti le elezioni, saranno effettuate in rete regionale televisiva:

4 trasmissioni di un'ora: una sarà dedicata alle liste che si presenteranno nel collegio provinciale di Bolzano, una a quelle che si presenteranno nel collegio provinciale di Trento e 2 saranno a carattere regionale. Si intende che in queste due ultime trasmissioni per le liste della stessa formazione politica parteciperà un solo rappresentante, come per quelle formazioni che si presenteranno in un solo collegio provinciale. La formula di tali trasmissioni (interviste di giornalisti di quotidiani di opinione invitati dalla RAI o di giornalisti della stessa RAI) sarà decisa dalla direzione delle Tribune d'intesa con le direzioni regionali della RAI competenti per territorio. L'ordine di successione delle formazioni politiche nelle varie trasmissioni sarà definito a seguito di un accordo fra tutti i partiti o per sorteggio. Ad ogni trasmissione per ogni lista potrà partecipare un solo rappresentante. I partecipanti potranno rivolgersi agli

ascoltatori nella lingua preferita come potranno alternare le lingue. Rete ed ora di diffusione delle 4 trasmissioni saranno decise dalla RAI;

3 conversazioni o interviste di sei minuti l'una del presidente della Giunta regionale, del presidente della Giunta provinciale di Bolzano e del presidente della Giunta provinciale di Trento da trasmettersi il venerdì precedente la giornata elettorale. Per la rete e l'ora vale quanto precisato sopra.

Alla radio, sempre in rete regionale, può essere trasmessa con gli stessi criteri delle trasmissioni televisive una serie di due conversazioni per ogni partito presentatore di lista o di liste. Le conversazioni in lingua tedesca potranno essere ritrasmesse dalla quarta rete.

Gli eventuali problemi di dettaglio saranno risolti dalla direzione delle Tribune d'intesa con le direzioni regionali della RAI competenti per territorio ».

La seduta termina alle ore 20.

**COMITATO PARITETICO BICAMERALE
PER L'INDAGINE CONOSCITIVA
SULL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
DEGLI AUTOVEICOLI**

*(costituito da componenti delle Commissioni
10^a del Senato e 12^a della Camera dei
deputati)*

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 1978

Presidenza del Vice Presidente

FELICETTI

Intervengono, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il signor Giuseppe Amatucci, segretario generale della Federazione unitaria nazionale assicuratori, il signor Adriano Lucarelli e il dottor Roberto Vanni, membri del direttivo e il geometra Carmelo Fusini, segretario provinciale di Verona della stessa Federazione, il signor Mario Castellano, presidente dell'Associazione quadri assicurativi e il dottor Giampaolo Perotti, membro del consiglio della stessa Associazione.

La seduta ha inizio alle ore 17,15.

AUDIZIONE DI RAPPRESENTANTI DELLA FEDERAZIONE UNITARIA NAZIONALE ASSICURATORI (FUNA) E DELL'ASSOCIAZIONE QUADRI ASSICURATIVI (ASSIQUADRI)

Il presidente Felicetti rivolge cordiali parole di saluto ai rappresentanti della Federazione unitaria nazionale degli assicuratori (FUNA).

Il signor Amatucci illustra ampiamente uno schema di progetto di legge sull'assicurazione obbligatoria degli autoveicoli che il sindacato FUNA ha elaborato, con l'obiettivo di giungere al ridimensionamento del settore assicurativo; con le norme proposte, ad avviso dell'oratore, si potrebbero eliminare le attuali speculazioni aziendali su un servizio sociale dal quale non è lecito trarre lucro. In sintesi, il sindacato FUNA propone l'istituzione di un ente cooperativistico consorziale che svolga un vero e proprio servizio socio-economico ispirato a finalità di comune interesse e non già a scopi di tornaconto privato; il suddetto ente consorziale dovrebbe gestire l'assicurazione obbligatoria dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli e natanti a motore nell'ambito di un nuovo sistema idoneo sia a garantire ai danneggiati un immediato e giusto risarcimento, sia a contenere le tariffe del ramo ed a diminuire le spese di gestione sinistri.

L'oratore conclude auspicando che il Parlamento riesamini a fondo tutte le attività dell'INA, con particolare riguardo agli incarichi affidati ai subagenti i quali, numerosissimi, si trovano anacronisticamente ad operare senza alcuna garanzia previdenziale e assistenziale.

Interviene il geometra Fusini sottolineando che in materia di responsabilità civile auto le norme vigenti rimangono inapplicato con gravissimi danni per gli utenti e per lo stesso settore assicurativo.

Dopo un breve intervento del dottor Vanni, il quale lamenta che in molti casi gli assicurati rimangono danneggiati a causa della adozione, da parte dell'ANIA, di prezzi di riparazione allineati ai livelli più bassi, prende la parola il senatore Labor domandando agli intervenuti ulteriori delucidazioni.

Segue il presidente Felicetti rilevando che l'adozione di un prezzario, purchè equo, non può essere considerata lesiva degli interessi degli utenti.

Prende quindi la parola il deputato Amabile chiedendo il parere dei rappresentanti del FUNA sulla vigente legislazione nel settore assicurativo nonché sui costi e sull'efficienza del sistema distributivo, sulle auspicabili linee di sviluppo dell'attività delle Compagnie e su eventuali proposte di miglioramento del sistema del risarcimento sinistri.

Replica il signor Amatucci affermando che i livelli di caricamento attuali — considerati da numerose compagnie insufficienti — appaiono invece (sulla base della sua personale esperienza) ampiamente remunerativi.

Dopo ulteriori interventi del deputato Amabile, del senatore Labor, del signor Lucrelli e del geometra Fusini, in materia di risarcimento di liquidazione dei danni, il Presidente riassume i termini del dibattito e, ringraziati gli intervenuti, li invita a fornire al Comitato una memoria suppletiva con risposta ai quesiti loro posti nel corso del dibattito.

Il Comitato ascolta quindi i rappresentanti dell'ASSIQUADRI.

Dopo un cordiale indirizzo di saluto del Presidente prende la parola il signor Castellano.

Premesso che la legislazione in vigore consente di iniziare l'esercizio dell'attività assicurativa con capitali la cui entità non può assolutamente garantire una seria tutela degli utenti, afferma che soltanto una corretta gestione delle imprese — di cui è premessa indispensabile un'adeguata disponibilità di denaro liquido — può consentire alle compagnie di operare con serenità, ed anche di espandersi.

Successivamente il signor Castellano si sofferma sul problema della formazione professionale del personale assicurativo che per lunghi anni è stato reclutato senza alcuna preoccupazione attinente al livello di preparazione. Parlando poi del servizio tecnico di controllo del Ministero afferma che va rafforzato, nel numero, nella qualità e nei poteri ad esso attribuiti. Sottolinea inol-

tre che i cosiddetti quadri intermedi debbono essere considerati indispensabili sia ai fini della salvaguardia delle aziende seriamente impostate, sia a quelli della tutela dell'immagine del settore sul mercato.

Passando a trattare dei problemi della riassicurazione, l'oratore invoca tempestive misure affinché si riduca il fenomeno della uscita dal Paese di ingenti capitali, convogliati verso grosse compagnie riassicuratrici straniere. Conclude richiamando l'attenzione del Comitato su alcune sperequazioni retributive tra dirigenti intermedi del settore e ribadendo l'esigenza di richiamare dirigenti o ex dirigenti di provata efficienza a contribuire ad assicurare il controllo sulla gestione dei sinistri.

Il Presidente osserva che l'esposizione del signor Castellano ha fornito spunti di particolare interesse che a suo avviso andranno ulteriormente approfonditi.

Si apre quindi un dibattito sul rapporto tra la somma globale dei risarcimenti erogati per danni alle persone e quelli erogati invece per danni alle cose; vi prendono parte il Presidente, il signor Castellano e il senatore Labor; al termine il deputato Amabile precisa che il problema dell'entità del capitale azionario occorrente per iniziare l'esercizio dell'attività assicurativa (entità il cui ammontare è doverosamente fissato a livelli comunitari) appare meno grave di quanto non ritenga il signor Castellano; aggiunge che il vero problema è quello del controllo sull'attività assicurativa; in merito chiede proposte e suggerimenti agli intervenuti.

Il signor Castellano replica brevemente. Infine, avendo il deputato Amabile chiesto ulteriori chiarimenti in ordine al costo di distribuzione del sistema assicurativo, nonché al risarcimento dei danni indipendentemente dall'accertamento della colpa, il Presidente rinnova la richiesta di una documentazione articolata sui problemi affiorati nel corso della discussione e ringrazia i rappresentanti dell'Assiquadri per il contributo fornito all'indagine.

La seduta termina alle ore 19,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI
E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROV-
VIGIONAMENTI**

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 1978

*Presidenza del Presidente
COPPO*

La seduta ha inizio alle ore 18,15.

La Commissione adotta alcune determinazioni in ordine all'organizzazione dei propri lavori.

La seduta termina alle ore 19,20.

BILANCIO (5°)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 1978

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Carollo con la partecipazione del Ministro del turismo e dello spettacolo Pastorino e dei Sottosegretari di Stato al medesimo Dicastero Sgarlata e Tarabini per il tesoro, ha adottato le seguenti deliberazioni sui disegni di legge deferiti:

alla 2ª Commissione:

1276 — « Adeguamento della indennità di trasferta per ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, per la corresponsione di una indennità forfettizzata per la notificazione in materia penale e maggiorazione del fondo spese di ufficio »: *rinvio dell'emissione del parere;*

alla 4ª Commissione:

1292 — « Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento della paga degli allievi delle Accademie militari, degli allievi carabinieri, allievi finanziari, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali »: *rinvio dell'emissione del parere;*

1296 — « Modifiche alla legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni, per quanto riguarda gli ufficiali a disposizione e in aspettativa per riduzione di quadri dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia »: *rinvio dell'emissione del parere*;

alla 6^a Commissione:

1315 — « Riscossione dei canoni e dei tributi relativi agli abbonamenti alle radio-audizioni e alla televisione per uso privato », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

1324 — Garanzia dello Stato sulle obbligazioni emesse dall'IRI per il consolidamento di passività a breve delle aziende del gruppo », approvato dalla Camera dei deputati: *rimessione alla Commissione plenaria*;

1371 — « Modificazione di aliquota in materia di imposta sul valore aggiunto per gli spettacoli cinematografici »: *parere contrario*;

alla 7^a Commissione:

1311 — « Riordinamento dell'ente teatrale italiano », d'iniziativa dei deputati Scaramucci Guaitini Alba ed altri; approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*;

1367 — « Contributo straordinario al Centro sperimentale di cinematografia per lavori di manutenzione degli impianti tecnici e per costruzione di nuovi locali »: *parere favorevole*;

alla 12^a Commissione:

1346 — « Modifica all'articolo 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405: istituzione dei consultori familiari », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

La Sottocommissione infine, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge in stato di relazione:

544-B — « Norme sull'associazionismo dei produttori agricoli », d'iniziativa dei deputati Salvatore ed altri; Rosini ed altri; Espo-

sto ed altri; approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*;

1327 — « Provvedimenti in favore degli anziani dello spettacolo appartenenti alle categorie artistiche e tecniche », approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*;

78 — « Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato », *parere favorevole condizionato all'introduzione di taluni emendamenti*.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER L'INDIRIZZO GENERALE
E LA VIGILANZA DEI SERVIZI
RADIO-TELEVISIVI**

Sottocommissione permanente per l'Accesso

MARTEDÌ 10 OTTOBRE 1978

*Presidenza del Presidente
BOGI*

La seduta ha inizio alle ore 20,05.

**SEGUITO DEL PROCEDIMENTO DI ESAME
DELLE RICHIESTE DI ACCESSO**

La Sottocommissione, preso atto della relazione presentata ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regolamento, dal Collegio dei relatori composto dal presidente Bogi, dai senatori Branca e Cervone, procede all'esame comparativo, di cui al primo comma dell'articolo 5 del Regolamento per l'accesso, delle richieste di accesso dell'apposito Protocollo pubblico, non ancora accolte e le suddivide in categorie, stabilendo di accogliere per l'utilizzazione degli spazi radiotelevisivi a sua disposizione nell'ambito del palinsesto 16 ottobre-15 dicembre 1978, richieste rientranti nelle seguenti categorie: culturale, politica, previdenziale, sanitaria, sociale, socio-assistenziale e socio-culturale.

La Sottocommissione, avuto riguardo ai criteri di cui all'articolo 6, terzo comma, della legge n. 103 del 1975, decide — con sepa-

rate deliberazioni — di accogliere ai fini della programmazione televisiva, con le modalità approvate in precedenza:

1) la richiesta P.570.S. avanzata dal Gruppo parlamentare costituente di destra-democrazia nazionale, avente ad oggetto la trasmissione « Relazione agli elettori di destra », tenuto conto della specificazione politica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

2) la richiesta P.644.S. avanzata dalla Unione popolare nazionale-Costituente per la libertà, avente ad oggetto la trasmissione « L'opposizione oggi in Italia », tenuto conto della specificazione politica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

3) la richiesta P.662.S. avanzata dalla Cooperativa nuova informazione, avente ad oggetto la trasmissione « Antenne libere? », tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

4) la richiesta P.674.S. avanzata dal Centro studi cinetelevisivi avente ad oggetto la trasmissione « Cinema e televisione come materia di insegnamento nella scuola », tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

5) la richiesta P.743.S. avanzata dall'Istituto Regina Elena, avente ad oggetto la trasmissione « Prevenzione dei tumori », tenuto conto della specificazione sanitaria del richiedente in relazione all'argomento proposto;

6) la richiesta P.749.S. avanzata dal Centro studi e ricerche San Paolo, avente ad oggetto la trasmissione « Occhi aperti: adolescenti di oggi a contatto con gli adulti di oggi », tenuto conto della specificazione socio-culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

7) la richiesta P.752.S. avanzata dalla Associazione medici cattolici italiani, avente ad oggetto la trasmissione « La qualificazione professionale negli ospedali », tenuto conto della specificazione sanitaria del richiedente in relazione all'argomento proposto;

8) la richiesta P.759.S. avanzata dalla Associazione di medicina sociale avente ad og-

getto la trasmissione « Danni del fumo », tenuto conto della specificazione sanitaria del richiedente in relazione all'argomento proposto;

9) la richiesta P.760.S. avanzata dalla *International health foundation* avente ad oggetto la trasmissione « La menopausa: implicazioni medico-sociali », tenuto conto della specificazione sanitaria del richiedente in relazione all'argomento proposto;

10) la richiesta P.761.S. avanzata dalla Associazione fra le casse di risparmio avente ad oggetto la trasmissione « Le attività per il territorio » tenuto conto della specificazione socio-culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto.

La Sottocommissione decide altresì di ammettere all'accesso radiofonico con le modalità sopra indicate:

1) la richiesta P.621.S. avanzata dallo *Adriacub Italia*, avente ad oggetto la trasmissione « La disoccupazione giovanile: cosa ha fatto l'Adriacub in Italia », tenuto conto della specificazione sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

2) la richiesta P.639.S. avanzata dal partito della Rivoluzione socialista, avente ad oggetto la trasmissione « Chi minaccia l'indipendenza nazionale », tenuto conto della specificazione politica del richiedente in relazione all'argomento proposto;

3) la richiesta P.709.S. avanzata dalla Biblioteca italiana per ciechi, avente ad oggetto la trasmissione « Funzione della biblioteca per ciechi Regina Margherita », tenuto conto della specificazione sociale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

4) la richiesta P.710.S. avanzata dall'Associazione italiana traduttori e interpreti, avente ad oggetto la trasmissione « Chi legge e come si legge in Italia », tenuto conto della specificazione culturale del richiedente in relazione all'argomento proposto;

5) la richiesta P.727.S. avanzata dall'Associazione istituzioni assistenziali, avente ad oggetto la trasmissione « Stazione Termini di notte », tenuto conto della specificazione socio-assistenziale del richiedente in relazione all'argomento proposto.

La Sottocommissione procede infine all'inserimento in palinsesto delle trasmissioni ammesse, stabilendo il giorno e la fascia oraria in cui ciascuna di esse sarà collocata.

La seduta termina alle ore 20,30.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Commissioni riunite

1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

e
3^a (Affari esteri)

Mercoledì 11 ottobre 1978, ore 11 e 16,30

Commissioni riunite

2^a (Giustizia)

e
4^a (Difesa)

Mercoledì 11 ottobre 1978, ore 10

1^a Commissione permanente

(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica Amministrazione)

Mercoledì 11 ottobre 1978, ore 10

5^a Commissione permanente

(Programmazione economica, bilancio, partecipazioni statali)

Mercoledì 11 ottobre 1978, ore 10

6^a Commissione permanente

(Finanze e tesoro)

Mercoledì 11 ottobre 1978, ore 10

7^a Commissione permanente

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

Mercoledì 11 ottobre 1978, ore 10,30

8^a Commissione permanente

(Lavori pubblici, comunicazioni)

Mercoledì 11 ottobre 1978, ore 17

11^a Commissione permanente

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

Mercoledì 11 ottobre 1978, ore 10

12^a Commissione permanente

(Igiene e sanità)

Mercoledì 11 ottobre 1978, ore 10

Commissione speciale per i problemi ecologici

Mercoledì 11 ottobre 1978, ore 15

Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno

(Presso la Camera dei deputati)

Mercoledì 11 ottobre 1978, ore 12

*Licenziato dal Servizio delle Commissioni
parlamentari alle ore 1 del giorno 11-10-1978*